



## No all'incarico di Medico Competente negli appalti pubblici tramite la Consip<sup>1</sup>

*“Consip è una società per azioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), che ne è l'azionista unico, e opera secondo i suoi indirizzi strategici, lavorando al servizio esclusivo della Pubblica Amministrazione. La Società svolge attività di consulenza, assistenza e supporto in favore delle amministrazioni pubbliche nell'ambito degli acquisti di beni e servizi (public procurement). Consip opera in qualità di centrale di committenza nazionale, realizzando il Programma di razionalizzazione degli acquisti nella PA; inoltre, sulla base di specifiche convenzioni, supporta singole amministrazioni su tutti gli aspetti del processo di approvvigionamento. A Consip sono stati anche affidati, attraverso provvedimenti di legge o atti amministrativi, altri compiti che coinvolgono sia le proprie competenze nel procurement, sia la propria capacità di gestire progetti complessi e innovativi nell'ambito della Pubblica Amministrazione. Questi obiettivi vengono realizzati attraverso un modello organizzativo del tutto innovativo nella realtà italiana, che coniuga le esigenze delle amministrazioni con l'attenzione alle dinamiche del mercato, in un'ottica di massima trasparenza ed efficacia delle iniziative.”*

Questo è quanto si legge sul sito ufficiale Internet della Consip ([www.consip.it](http://www.consip.it)). In sostanza, i singoli Enti pubblici possono procedere all'acquisto di beni e servizi ricorrendo ad apposite convenzioni a cura di Consip S.p.a., generalmente stipulate per tutto il territorio nazionale o per macro-aree regionali. Il sistema limita alle grandi società o ai raggruppamenti di imprese la possibilità di partecipare alle gare e agli appalti banditi perché vengono richiesti precisi requisiti per la partecipazione, quali ad esempio: la dichiarazione di (elevati) fatturati minimi negli anni precedenti, la presenza assicurata in tutto il territorio nazionale o in più regioni indicate nel bando etc. Inoltre, in genere, tali offerte vengono poi aggiudicate seguendo il criterio del “massimo ribasso”, senza prendere in debita considerazione la qualità e la professionalità dei servizi richiesti e prestati.

Negli ultimi anni sono state stipulate convenzioni Consip aventi per oggetto il cosiddetto “*Servizio di gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro*” ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. che comprende non solo l'assistenza tecnica per la valutazione dei rischi e la gestione del sistema integrato di sicurezza sul lavoro ma **prevede anche la nomina del medico competente per**

---

<sup>1</sup> documento approvato dal consiglio direttivo nazionale nella riunione tenutasi a Roma il 13 Giugno 2014

**la sorveglianza sanitaria**, prestazione professionale che – è bene sottolineare - non si risolve esclusivamente nell'espletamento delle visite mediche per i dipendenti dell'ente e che è da effettuarsi da parte di medici specialisti in possesso di requisiti determinati, indicati nell'art. 38 del D.Lgs. 81/08 citato. Nonostante tale attività professionale sanitaria non sia direttamente assimilabile alla fornitura di beni o servizio resi a Enti o aziende, risulta che attualmente oltre 600 amministrazioni, su tutto il territorio nazionale, hanno attivato tali nomine attraverso le convenzioni Consip per la gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Per quanto riguarda l'affidamento dell'incarico di “medico competente” per l'adempimento degli obblighi previsti dalla legge, **la SIMLII ritiene che l'intermediazione della CONSIP non possa essere applicata** in quanto trattasi di **prestazioni professionali sanitarie specialistiche, con delicate e importanti ripercussioni per la tutela della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro.** E' inoltre chiaro che **l'incarico di medico competente non riguarda la banale fornitura di un “servizio”, bensì configura un incarico di elevata qualità e con prestazioni di tipo professionale sanitario.** L'affidamento del “servizio” di medico competente mediante conferimento diretto dell'incarico a una società e non al singolo professionista desta inoltre perplessità anche sotto il profilo fiscale, in quanto le prestazioni sanitarie rese dal medico competente risultano esenti da IVA mentre le prestazioni eseguite da società o imprese sono normalmente gravate da tale imposta e la fatturazione viene spesso effettuata in unica soluzione senza distinguere le differenti fattispecie.

Inoltre, nei casi sopra riportati, il dirigente dell'Ente, nella qualità di “datore di lavoro”, non ha alcuna possibilità di intervenire sulle condizioni contrattuali in quanto non titolare dei contratti di prestazione professionale (dato che gli stessi sono stipulati dalle società nazionali con i singoli professionisti) e talora si è giunti a situazioni paradossali: gli enti committenti si sono ritrovati ad avvalersi delle prestazioni di medici sconosciuti, operanti in località distanti dalla sede dell'amministrazione e meno qualificati di quelli revocati, con costi superiori a quelli sostenuti in precedenza giustificati unicamente dalla intermediazione della società aggiudicataria del bando Consip.

Nella risposta alla interrogazione parlamentare a risposta scritta proposta sulla questione in oggetto al Senato della Repubblica del 23 dicembre 2013, redatta dal sottosegretario di Stato per l'Economia e Finanze e inviata in data 13 maggio 2014, a tale proposito e a giustificazione del comportamento seguito dai vari enti di cui detto si legge quanto segue: “... *il “Servizio di sorveglianza sanitaria” prevede la possibilità per il datore di lavoro di affidare l'incarico di medico competente ad un*

*professionista con requisiti professionali rispondenti a quelli che la normativa vigente stabilisce per tale ruolo.*

*In particolare, il servizio prevede che il fornitore metta a disposizione dell'amministrazione contraente professionisti con requisiti professionali rispondenti a quelli che la normativa vigente stabilisce per il medico competente (si veda il paragrafo 5.4.3.1 pag. 120 del capitolato tecnico rinvenibile sul sito "acquistiinretepa"). Giova precisare che il servizio prevede l'affidamento al fornitore della sola selezione della figura idonea a ricoprire tale ruolo, mentre la nomina effettiva del professionista resta, così come previsto dalla vigente normativa, di esclusiva competenza dell'amministrazione contraente nella figura del datore di lavoro e dei soggetti delegati per quanto di loro legittima competenza.*

*Con riferimento ai criteri di valutazione dei concorrenti, contenuti nel disciplinare di gara al paragrafo 6 rubricato "Modalità di aggiudicazione della gara", essi hanno ad oggetto le modalità con cui i concorrenti selezioneranno i profili professionali necessari per lo svolgimento delle attività oggetto di gara: "B. 3.2.3 Procedura proposta dal fornitore per la selezione del Medico competente e del Medico con funzioni di coordinamento, con evidenza dei criteri utilizzati per la scelta dei profili professionali e per la loro candidatura all'Amministrazione". Quindi, l'aggiudicatario provvederà alla sola selezione dei professionisti ed a proporre la candidatura, mentre la nomina resterà in capo all'amministrazione contraente."*

La risposta riferita appare, in verità, di difficile interpretazione. Non si comprende, infatti, con quali modalità vengano scelti i professionisti "medici competenti" da parte delle società aggiudicatrici, tanto più che **spesso tali società non hanno medici nel loro organico** ma ricorrono successivamente all'attribuzione dell'appalto a stipulare contratti di collaborazione con medici competenti del territorio ove risiede l'amministrazione che ha richiesto l'incarico (e, qualche volta, provenienti da territori anche assai distanti). Mal si comprende, quindi, come un singolo medico competente residente nel territorio dell'amministrazione che richiede la prestazione venga discriminato solo perché non ha rapporti con la società che si è aggiudicata l'appalto da parte di Consip. E' facile immaginare che in queste condizioni, almeno nella maggior parte dei casi, la scelta del medico competente non sarà certo dettata dalla sua qualificazione professionale quanto piuttosto da meri motivi di convenienza economica, ferma restando solo l'osservanza dei requisiti posseduti ai sensi dell'art. 38 del DL 81/08 citato in precedenza e in assenza di alcuna valutazione della professionalità e dell'esperienza del medico da prescegliere.

Trattandosi di prestazioni professionali di tutela e promozione della salute, invece, **la qualità della prestazione sanitaria dovrebbe sempre essere il fattore più importante da tenere in considerazione**, soprattutto nel caso di appalti da parte di enti pubblici, ma risulta chiaro che il dirigente-datore di lavoro non può essere in condizione di effettuare una scelta efficace e oculata tra più professionisti sanitari che non conosce e con i quali non ha in precedenza mai avuto rapporti. Tra l'altro giova ricordare che l'affidamento dell'incarico a un medico competente non in possesso dei requisiti previsti dalla legge configura un illecito penale, in violazione delle norme poste a tutela della salute e sicurezza sul lavoro, che vede destinatario diretto il dirigente-datore di lavoro (e non la società che ha vinto l'appalto del servizio), la cui responsabilità in tal senso è ampiamente e costantemente richiamata dalla giurisprudenza (cosiddetta “*culpa in eligendo*”).

Infine, appare evidente che tali rapporti sono palesemente squilibrati a carico del committente, cioè della società che ha vinto l'appalto, che può stabilire liberamente l'importo da corrispondere al medico competente per la sua prestazione professionale e la quota percentuale da riservare quale profitto, percepita unicamente a fronte della intermediazione svolta in sede di aggiudicazione dell'appalto.

In effetti **non vige alcun obbligo di legge per il dirigente-datore di lavoro dell'ente pubblico di avvalersi delle convenzione Consip per affidare l'incarico di medico competente** in quanto ai dirigenti pubblici viene pacificamente riconosciuta la titolarità degli stessi poteri di autonomia decisionale e di

spesa propri dei datori di lavoro privati in materia di adempimento degli obblighi di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Questo aspetto viene peraltro sottolineato nella stessa riposta del sottosegretario di Stato per l'Economia e le Finanze citata in precedenza, ove si può leggere quanto segue: “(...) i

*servizi previsti risultano singolarmente acquistabili al fine di assicurare la personalizzazione dei servizi rispetto alle specifiche esigenze sia tecniche che economiche delle singole*

*amministrazioni*” e, più avanti: “*In linea con la possibilità di personalizzazione prevista in convenzione, il datore di lavoro di*

*volta in volta valuterà se aderire alla convenzione Consip acquistando anche il servizio di medico competente, oppure se negoziare una prestazione professionale qualitativamente*

*uguale a quella prevista in convenzione, a costo inferiore*”. Rimane cioè possibile per gli enti pubblici la possibilità di esperire procedure particolari, anche in economia, seguendo la normativa attuale in materia di contratti pubblici senza avvalersi della convenzione Consip, purché si dimostri

che ciò avviene migliorando il prezzo e la qualità del bene o servizio indicato nelle suddette convenzioni.

Per quanto sopra affermato, **la SIMLII chiede di:**

- **non inserire più l'incarico di medico competente nelle richieste di fornitura di “servizi per la Sicurezza” nei luoghi di lavoro degli appalti Consip, in quanto attinente a prestazioni professionali di tipo sanitario non assimilabili alla fornitura di beni e/o servizi per gli enti e le imprese;**
- **sollecitare i dirigenti-datori di lavoro di tutti gli enti pubblici ad affidare sempre direttamente la prestazione professionale per l'incarico di “medico competente”, senza ricorrere alle convenzioni CONSIP, anche a quelle già stipulate, potendo il dirigente-datore di lavoro legittimamente operare secondo i principi di economicità, trasparenza e imparzialità alla base dell'azione amministrativa, rispettando nel contempo l'obbligo conferito in via esclusiva dal D.Lgs. 81/08 per la tutela della salute e della sicurezza dei dipendenti, a fronte delle risorse assegnate e in relazione all'approfondita analisi di mercato a livello locale e alla qualità professionale richiesta per l'espletamento dell'incarico.**

**Si richiede pertanto alle istituzioni, in particolare al Governo e ai Ministri interessati, di adottare opportune iniziative, nell'ambito delle proprie competenze, per ottemperare alle richieste formulate attivandosi presso gli enti e le amministrazioni interessate e adottando con urgenza un esplicito atto di indirizzo al fine di evitare tali comportamenti anomali da parte della Pubblica Amministrazione.**

Roma, 13 giugno 2014